



SEGRETERIA DI STATO LAVORO

Relazione al Decreto Delegato

"MODALITA', LIMITI E REQUISITI TECNICI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE IN AMBITO INDUSTRIALE"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto delegato, previsto dal secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 22 della Legge n.48 del 3 aprile 2014 *"Riforma della Legge 7 maggio 2006 n.72 – Promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impegno di energie rinnovabili in ambito civile ed industriale"* ha l'obiettivo di stabilire le modalità, i limiti ed i requisiti di progettazione ed esecuzione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale, alimentati esclusivamente a gas naturale di rete, al fine di favorire il risparmio energetico, il contenimento delle emissioni di gas climalteranti ed inquinanti, l'uso efficiente dell'energia ed il rispetto di elevati standard acustici. Nei singoli articoli, vengono definite nello specifico tutta una serie di caratteristiche tecniche.

All'articolo 3 vengono definite le caratteristiche degli impianti che possono essere autorizzati nella Repubblica di San Marino che possono essere solamente impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

L'articolo 4 definisce i criteri di progettazione e costruzione degli impianti di cogenerazione che possono essere autorizzati dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia. In particolare il dimensionamento deve essere coerente con i carichi previsti dall'impianto cui è asservito il cogeneratore.

L'articolo 5 definisce i criteri che consentono di autorizzare un cogeneratore per quel che riguarda i limiti di emissioni in atmosfera ed i limiti di emissioni sonore.

L'articolo 6 definisce l'iter autorizzativo che deve seguire la pratica di autorizzazione di un impianto CAR, mentre l'articolo 7 stabilisce l'adozione da parte di A.A.S.S. di un Regolamento per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'articolo 8 stabilisce la sottoscrizione da parte dell'esercente dell'impianto di cogenerazione di un Regolamento di esercizio che regola i rapporti con A.A.S.S. in merito all'esercizio dell'impianto per la misura ed al dispacciamento dell'energia elettrica e gestione della commessione alla rete del gas naturale.

L'articolo 9 definisce le modalità con cui è remunerata l'energia immessa in rete dall'impianto CAR. In particolare l'energia immessa in rete remunerata secondo il regime di scambio sul posto solo per la quota corrispondente alla differenza tra consumo previsionale medio mensile e consumo reale medio mensile. La quota immessa in rete in eccedenza non viene remunerata.

L'articolo 10 definisce gli obblighi di rendicontazione annuale nei confronti dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e l'A.A.S.S., mentre l'articolo 11 definisce le modalità con cui sono controllati da parte di U.P.A.V. gli impianti e l'applicazione delle relative sanzioni.

Con questo decreto delegato si attiva finalmente un'importante strumento che riduce la dipendenza di A.A.S.S. dal mercato energetico, dà competitività alle aziende energivore, equiparandole ai competitor europei, in un sistema di regolamentazione ed attento monitoraggio che garantisce sicurezza e sostenibilità al sistema.

Il Segretario di Stato
Alessandro Bevitori

REPUBBLICA DI SAN MARINO